



Comune di Villanova del Sillaro

Provincia di Lodi

26818 - Via della Vittoria n. 1 - Tel. 0371/230021 - Fax 0371/230002 - e-mail
demografici@comune.villanova.lo.it

FORMAZIONE A DOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO (ART.9 LEGGE 30 APRILE 1999, N° 120 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

INVITA

Gli elettori che desiderino essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre c.a. presso questo comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- ESSERE ELETTORE DEL COMUNE;
- AVERE ASSOLTO AGLI OBBLIGHI SCOLASTICI.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatori di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Gli interessati possono collegarsi al sito istituzionale del Comune alla sezione modulistica per scaricare i modelli di domanda o rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

Villanova del Sillaro 02/10/ 2023

IL SINDACO

Avv. Diego Guarnieri

Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti alle forze armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.